



Tribunale di Rovigo

Il Giudice dott.ssa Elisa Romagnoli,
ha pronunciato il seguente

DECRETO ex art. 14-*quinquies* L. 3/2012

Considerato che in data 27.10.2020 BARALDO FRANCA (C.F. BRLFNC51D46F382J), nata a Monselice (PD) il 06/04/1951 e residente a Solesino (PD), via D.C. Trivellato n. 31 int. I, ha presentato ricorso ai sensi dell'art. 14 *ter* L. n. 3/2012, corredato dalla relazione del professionista nominato a svolgere le funzioni dell'organismo di composizione della crisi Dr. Andrea Albanese; vista l'integrazione depositata in data 15.12.2020 dalla ricorrente, e la comparsa di costituzione del nuovo difensore della predetta (Avv. Barbara Viezzi) in data 28.12.2020;

ritenuta sussistente la competenza del Tribunale adito, essendo l'istante residente a Solesino (PD); considerato che dal ricorso e dalla relazione dell'O.C.C. emerge lo stato di sovraindebitamento della ricorrente ex art. 6, comma 2 lett. a), L. n. 3/2012 ovvero una *"situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"*;

rilevato che le cause del sovraindebitamento sono da ricondursi alla scarsa capacità patrimoniale/reddituale della ricorrente;

rilevato che non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2 in quanto la ricorrente:

- a) non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle di cui al capo II della L. 3/2012;
- b) e c) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al summenzionato capo della L. 3/2012, né di conseguenza ha subito i provvedimenti di cui alla lett. c) della predetta norma;

d) ha fornito documentazione idonea a ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale, come attestato dall'O.C.C., che ne ha altresì evidenziato l'attendibilità (cfr. relazione in atti);

verificato che il professionista delegato ha accertato che il complessivo ammontare dei debiti è pari ad euro 25.105,87 (ivi compresi i crediti in prededuzione maturandi nella procedura);

dato atto che l'attivo liquidabile è composto:

- dall'autovettura Fiat Punto targata AW882CK, immatricolata nel 1996;
- dalla pensione percepita dalla ricorrente, detratto quanto necessario al proprio mantenimento;

rilevato che la ricorrente ha precisato, ai sensi dell'art. 9 co. 2, le spese necessarie per il proprio sostentamento, pari ad euro 777,43 mensili oltre euro 200,00 relativi alla tredicesima mensilità; considerato che la ricorrente mette a disposizione dei creditori la somma complessiva, così come precisata nella memoria integrativa depositata in data 15.12.2020, di euro 6.000,00 (1.500,00 euro annui), a soddisfazione del 23,90% dei creditori;

visto l'art. 14 *quinquies* L. 3/2012

P.Q.M.

- **DICHIARA** aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di BARALDO FRANCA;
- **NOMINA** Liquidatore, ai sensi dell'art. 14 *quinquies* e ss. L. 3/2012, il Dr. Andrea Albanese e dispone che il Liquidatore accenda un conto ove vengano depositate le somme incassate dal ricorrente a qualsiasi altro titolo per tutta la durata della procedura;
- **DISPONE** che, sino alla chiusura della procedura non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, fatta salva la facoltà del liquidatore di subentrare nelle esecuzioni pendenti e di richiedere quindi al Giudice dell'Esecuzione la prosecuzione della procedura;
- **STABILISCE**, ai sensi dell'art. 14 *quinquies* comma 2, lett. C) L. 3/12, la pubblicazione del decreto, per una sola volta, per estratto sul quotidiano "Il Gazzettino di Rovigo" e nel sito "www.fallimentirovigo.com";
- **ORDINA** la trascrizione del presente decreto a cura del Liquidatore sui beni mobili registrati intestati alla ricorrente;
- **ORDINA** a chiunque li detenga, anche per interposta persona, la consegna ed il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

- **FISSA**, ai sensi dell'art. 14 ter comma 6 lett. B) il limite di quanto occorre alla ricorrente per il mantenimento dei propri bisogni in € 777,43 mensili oltre euro 200,00 relativi alla tredicesima mensilità, sicché il residuo importo derivante dai redditi della ricorrente dovrà essere messo a disposizione della procedura per tutta la sua durata;
- **SUBORDINA** l'efficacia del presente decreto al versamento da parte del ricorrente nel conto corrente della procedura di un fondo spese di € 700,00.

Si precisa che tale decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento, costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore.

Si avvisa che, ai sensi degli artt. 14-*quinqüies* commi 1 e 10 comma 6 L. 3/2012, trovano applicazione gli artt. 737 ss. c.p.c. e, di conseguenza, avverso tale decreto può essere proposto reclamo mediante ricorso al Tribunale nel termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione.

Si comunichi a cura della cancelleria.

Rovigo, 2.02.2021

Il Giudice

Dr.ssa Elisa Romagnoli